

Oggetto: Accordo Quadro, con unico operatore economico, per l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico per 24 mesi, incluso trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti prodotti laddove necessario. Procedura aperta da espletare a mezzo CUC di Nocera Inferiore.

RISCONTRO AI QUESITI

CIG: 8280237BB9

Chiarimento n. 1

Quesito n. 1

Buongiorno, la nostra società e' in possesso dell'autorizzazione all'Albo nazione gestori ambientali per la cat 2 bis soddisfa il requisito richiesto ai fini della partecipazione alla gara? eventualmente e' possibile partecipare subappaltando tutte le lavorazioni rientranti nella cat 1, classe c.? grazie

Risposta n. 1

Il disciplinare di gara richiede esplicitamente, al punto 3 dell'art. 6.2 Requisiti di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico-professionale, *"Iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 5. D.Lgs. 152/2006, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti (sfalci d'erba, ramaglie, potature) Categoria 1, Classe C. Detta iscrizione non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 10, D.Lgs. 50/2016"*.

A tal proposito si richiama la decisione del TAR Campania (SA) Sez. I n. 1031 del 6 luglio 2018, laddove ribadisce per l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, la non ammissibilità di equipollenza in quanto: *"l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per il trasporto di determinate categorie di rifiuti, attesta il possesso da parte dell'impresa interessata di precisi requisiti organizzativi e di capacità tecnica che sono stati accertati dall'organo tecnico a ciò preposto: tale attestazione non ammette equipollenti"*. Pertanto, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali abilitante alla partecipazione alla presente procedura di gara è quella in Categoria 1, classe C o classi superiori.

In relazione alla seconda richiesta, ribadendo che l'iscrizione dell'operatore partecipante alla Categoria 1, nella classe minima C, è requisito necessario per la partecipazione alla gara, si rappresenta l'istituto del subappalto è regolamentato dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che *"I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. ... Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto... Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"* [ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo

il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il limite del 30% in via generale va disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18].

Pertanto, fermo restando il requisito di base per la partecipazione alla gara l'importo subappaltabile, relativo a parte del contratto, può essere massimo del 40%.

Chiarimento n. 2

Quesito n. 2

Buonasera mi da conferma che tutti i documenti richiesti a comprova dei requisiti compresi il curriculum del direttore tecnico non occorre presentarli in sede di gara? grazie.

Risposta n. 2

La documentazione richiesta è quella elencata ai punti 15, 16 e 17 del Disciplinare di gara. Relativamente alla documentazione del personale e del Direttore Tecnico si rimanda al sub-criterio A.2 (Modalità di gestione delle attività) laddove nell'ambito della relazione richiesta, tra l'altro, viene richiesta la *“Qualificazione del personale dedicato all'appalto sotto il profilo tecnico operativo. Qualifiche aggiuntive rispetto a quelle minime richieste del Direttore Tecnico e del personale operativo”*.


Chiarimento n. 3

Quesito n. 3

Spett. le SA, per la partecipazione alla gara, il disciplinare richiede "Iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 5. D. Lgs. 152/2006, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti (sfalci d'erba, ramaglie, potature) Categoria 1. In quanto ditta di manutenzione del verde che trasporta e smaltisce per conto proprio rifiuti di sfalci e ramagli e simili, Siamo chiedere se è possibile partecipare con la sola categoria 2bis dell'albo G.A. in quanto a questa iscritti. In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 3

Si rimanda alla risposta del chiarimento n. 1 laddove è stata già affrontata la specifica fattispecie.


IL RUP
Arch. Michelangelo SULLO